



## COMUNE DI BOZZOLO

(Provincia di Mantova)

### DECRETO N. 11 DEL 20/06/2022

**OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL VICESEGRETARIO COMUNALE  
QUALE RESPONSABILE IN MATERIA DELLA  
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E RESPONSABILE  
DELLA TRASPARENZA AI SENSI DELL'ART. 43 DEL  
D.LGS 33/2013 E INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO  
CUI ATTRIBUIRE IL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI  
INERZIA DEI FUNZIONARI LEGITTIMATI  
ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI FINALI FINO AL  
31/12/2022**

#### IL SINDACO

PREMESSO che:

- con legge 6 novembre 2012 numero 190 il legislatore ha varato le *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*;
- l'articolo 7 della legge 190/2012 impone l'individuazione, all'interno della struttura organizzativa, del *responsabile della prevenzione della corruzione*;
- negli enti locali tale responsabile è individuato *di norma* nel Segretario dell'ente, salva diversa e motivata determinazione;

PREMESSO inoltre che:

- il Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 ha precisato che la funzione di responsabile della prevenzione della corruzione deve ritenersi *naturalmente integrativa* della competenza generale del Segretario che, secondo l'articolo 97 del TUEL, svolge *compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti*;
- il Dipartimento della Funzione Pubblica ha precisato che la scelta dovrebbe ricadere su un dirigente che:
  1. non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna;
  2. non sia stato destinatario di provvedimenti disciplinari;

3. abbia dato dimostrazione, nel tempo, di comportamento integerrimo;
- il Dipartimento della Funzione Pubblica ha segnalato l'inopportunità di nominare coloro che si trovino in una situazione di potenziale conflitto di interessi, come chi opera in settori tradizionalmente esposti al rischio di corruzione: uffici che seguono le gare d'appalto o che gestiscono il patrimonio;
- il Dipartimento, infine, sconsiglia la nomina del responsabile dell'ufficio disciplinare che verrebbe a svolgere un doppio ruolo in potenziale conflitto: in fase preventiva quale rilevatore di ipotesi di *corruzione*, in fase successiva quale responsabile dell'ufficio chiamato ad irrogare le conseguenti sanzioni disciplinari;
- il rischio è che il titolare di tali funzioni venga percepito dai colleghi come una sorta di *persecutore*, mentre i rapporti devono rimanere improntati alla massima collaborazione affinché il contrasto alla corruzione possa essere efficace;

PREMESSO infine che:

- il comma 7 dell'articolo 1 della legge 190/2012 attribuisce la competenza a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione *all'organo di indirizzo politico*;
- la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità della pubblica amministrazione (CIVIT) è stata designata quale Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1 co. 2 legge 190/2012);
- con la deliberazione numero 21/2012, la CIVIT aveva individuato il Sindaco quale organo di *indirizzo politico amministrativo* competente a nominare l'OIV;
- le medesime considerazioni e motivazioni sviluppate da CIVIT, con la deliberazione 21/2012, possono estendersi al tema della nomina del responsabile della prevenzione della corruzione;
- il TUEL, all'articolo 50 comma 10, conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei responsabili di uffici e servizi;
- pertanto, si ritiene di provvedere alla nomina del responsabile della prevenzione della corruzione, dandone comunicazione alla giunta comunale ed al Consiglio Comunale nella prima seduta utile ai fini della massima trasparenza dell'azione amministrativa;
- l'art. 1 del D.L. 8/2/2012, n. 5, convertito in legge n.35 del 4/4/2012, ha apportato modifiche all'art. 2 della legge 7/8/1990, n. 241, mediante sostituzione dei commi 8 e 9 con i seguenti:

*8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei Conti.*

*9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché responsabilità disciplinare e amministrativa-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente;*

- tale norma ha, inoltre, aggiunto all'art. 2 della legge 7/8/1990, n. 241 i commi:
- **9-bis.** *L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuisce il potere sostitutivo in caso di inerzia.*
- **9-ter.** *Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine paria alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.*
- **9-quater.** *Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai*

*regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

• **9-quinquies.** *Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'art. 2 e quello effettivamente impiegato;*

**RICHIAMATI:**

- l'articolo 4, comma 1 lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001 numero 165;
- l'articolo 50, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) che conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei responsabili di uffici e servizi;
- l'articolo 97, comma 4 lettera d), del TUEL per il quale il Segretario comunale *esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco o dal Presidente della Provincia;*

DATO ATTO che dal **1° marzo 2022** svolge le funzioni di Vicesegretario comunale dell'Ente la dott.ssa Elisa Castelletti, a seguito del pensionamento della dottoressa Gorini, poiché la sede del Comune di Bozzolo è tuttora vacante;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, emanato in esecuzione dell'art. 1, commi 35 e 36, della L. 06/11/2012, n. 190, di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il proprio decreto n° 9 del 14/06/2022 col quale la dottoressa Elisa Castelletti è stata nominata Vicesegretario dell'Ente fino al 31/12/2022;

RITENUTO di dover procedere alla nomina del "**Responsabile per la Trasparenza**", individuandolo nel Vicesegretario comunale dott.ssa Elisa Castelletti, qui nominata anche come **Responsabile dell'anticorruzione**" ai sensi della legge 190/2012, fino al 31/12/2022;

RITENUTO altresì di dovere dare applicazione alla norma di legge sopra richiamata mediante assunzione di un atto organizzativo che individui la figura apicale chiamata ad esercitare i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei funzionari legittimati all'adozione di provvedimenti conclusivi di procedimenti amministrativi;

RICORDATO che il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi prevede già l'avocazione da parte del Segretario di provvedimenti in caso di inerzia o inadempimento dei dirigenti o funzionari responsabili;

RITENUTO quindi di dovere individuare nel Vicesegretario comunale dr.ssa Elisa Castelletti, la figura a cui demandare il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9-bis della Legge n. 241/1990, così come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 5/2012 così come convertito in legge n.35 del 2012,

VISTO, per la competenza, l'art. 50 del T.U.E.L. n. 267/2000;

VISTI gli artt. 10 e 43 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e l'art. 1, commi 35 e 36 della Legge n. 6.11.2012, n. 190;

VISTI gli artt. 107 e 109 del d.lgs. n. 267/2000 ed il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli uffici e servizi,

DATO ATTO che la dr.ssa Elisa Castelletti risulta in possesso dei requisiti e capacità adeguati allo svolgimento delle funzioni sopra citate;

VISTA la dichiarazione circa l'insussistenza di cause di inconferibilità e di incandidabilità qui allegata,

### DECRETA

- 1) di individuare il Vicesegretario del Comune di Bozzolo, dott.ssa Elisa Castelletti quale **“Responsabile della prevenzione della corruzione”** ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190 fino al 31/12/2022;
- 2) di nominare il Vicesegretario comunale dott.ssa Elisa Castelletti, **“Responsabile per la Trasparenza”** del Comune di Bozzolo, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, fino al 31/12/2022;
- 3) di attribuire al Vicesegretario Responsabile per la Trasparenza i compiti, le funzioni e le responsabilità indicati nel d.lgs. n. 33/2013 e nel “Programma triennale per la Trasparenza dell’Ente”;
- 4) di stabilire che le funzioni proprie del Responsabile per la Trasparenza dovranno essere svolte in stretto collegamento con le attività di prevenzione della corruzione;
- 5) di comunicare senza indugio, i contenuti del presente atto all’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche – ANAC, alla Prefettura di Mantova, all’OIV e al dipartimento della funzione pubblica tramite l’applicativo PERLAPA;
- 6) di individuare nella figura del Vicesegretario comunale dr.ssa Elisa Castelletti il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall’art. 2 comma 9-bis della legge 7/8/1990, n. 241 e modifiche successive, fino al 31/12/2022;
- 7) di disporre che tutti i responsabili di procedimento dovranno indicare in ogni comunicazione relativa ai procedimenti di cui sono competenti – fino al 31/12/2022, il nominativo del Vicesegretario comunale con potere sostitutivo;
- 8) di trasmettere il presente decreto alle Posizioni Organizzative ed all’Organo Indipendente di Valutazione;
- 9) di aggiornare nella sezione trasparenza del Comune di Bozzolo le informazioni necessarie a garantire la trasparenza dell’azione amministrativa;

### DISPONE

che copia del presente decreto, a cura dell'Ufficio Segreteria:

1. venga notificata all'interessato;

2. venga trasmessa alla CIVIT tramite e-mail a [segreteria.commissione@civit.it](mailto:segreteria.commissione@civit.it);
3. venga pubblicata all'albo pretorio informatico comunale;
4. ai fini della massima trasparenza e dell'accessibilità totale (art. 11 d.lgs. 150/2009), venga pubblicata in modo permanente sul sito istituzionale del Comune -area "Amministrazione Trasparente", nella sotto-sezione "Decreti" (sezione "Atti amministrativi") e nella sezione "Altri Contenuti".

Il Sindaco

(Giuseppe Torchio)

Visto per accettazione ed esecuzione

Il Vicesegretario comunale

(dott.ssa Elisa Castelletti)

<b>Certificato di pubblicazione all'albo pretorio</b>
---

Il presente decreto viene pubblicato all'Albo on Line del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 14/02/2023

L'addetta uff. Segreteria

(Luisa Ferretti)